

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> <i>UOS SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE</i>	
Oggetto: Convenzione con la Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo.	
Estensore: Dott.ssa Tomassini Nadia	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.	
Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Formichetti Marino	
Data 25/02/2022	Firmato elettronicamente da Formichetti Marino
Il Dirigente.: Dott. Coppa Gabriele	
Data 02/03/2022	Firmato elettronicamente da Coppa Gabriele
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa:	
Autorizzazione: Senza impegno di spesa	
Data	Dott.ssa Antonella Rossetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA UOS SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che con nota del 17/02/2022, è pervenuta la richiesta di stipula di Convenzione da parte della Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze, per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo;

VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

VISTO l'art.1.1 n. 239 del 13.01.1992 che stabilisce che:

- per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale; per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che i laureati in Psicologia siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali;
- il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: Psicologia generale; Psicologia clinica; Psicologia sociale; Psicologia dello sviluppo;
- che all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia (corso di laurea quinquennale ex tabella XXXIV);
- abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine;

VISTA, altresì, la legge 24/06/1997 n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che all'art. 18, c. 1, prevede, al fine di agevolare la scelta dei profili mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nel regolamentare i tirocini formativi e di orientamento, stabilisce la possibilità di svolgimento dei medesimi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra soggetti quali l'Università e datori di lavoro pubblici e privati;

VISTO l'art. 52 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, stabilisce che per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo è richiesto il possesso della laurea

Oggetto: Convenzione con la Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo.
specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 ha istituito la classe delle lauree magistrali LM-51 – Psicologia;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di intesa in argomento, espresso dal Resp. le UOC Tutela della salute materno – infantile dott. Vincenzo Spina e dal Resp.le DSM dott. Massimiliano Bustini;

VISTA la proposta di convenzione da parte della Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze, cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

RILEVATO che l'art.8 della convenzione di cui trattasi, prevede una validità di 3 anni, salvo disdetta da parte dell'Ente e/o della Scuola di Psicologia con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

VISTO che l'allieva, come verificato è residente nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

RILEVATO altresì, che sono a carico della Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con la Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze, apposita convenzione per una durata di tre anni, salvo disdetta da parte dell'Ente e/o della Scuola di Psicologia con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza, per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DI DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico della Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Oggetto: Convenzione con la Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo.

- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Dirigente U.O.S. Sviluppo Competenze e
Formazione
Dott.Gabriele Coppa

Oggetto: Convenzione con la Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 02/03/2022

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data